

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2559

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA LOGGIA, FIORI GIOVANNINO, FORNASARI, PICCINELLI, VENTRE, MARABINI, ZOSO, RUBBI EMILIO, PATRIA, CAPPELLI, DE POI, URSO GIACINTO, PEZZATI, CERIONI**

*Presentata il 29 aprile 1981*

Norme per il nuovo inquadramento delle società termali già inquadrate nel disciolto EAGAT e per la liquidazione dell'ente medesimo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, dispone che l'EFIM, a cui sono state assegnate la partecipazioni azionarie delle società già inquadrate nel disciolto EAGAT, debba provvedere, nei modi e nei termini da determinarsi con apposito provvedimento legislativo, al trasferimento alle regioni « delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività ed i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria ». Quest'ultima legge, che è stata approvata, è bene

sottolinearlo, successivamente (23 dicembre 1978, n. 833): *a*) ha sancito la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario (articolo 6 lettera *t*), affermando con ciò stesso il prevalente interesse nazionale al riguardo, il quale esige, come è ovvio, una tutela attraverso poteri non delegabili, sia in sede di riconoscimento, sia in sede di controlli continuativi sulle qualità terapeutiche originarie e sulle loro perduranti caratteristiche; *b*) ha disposto che le prestazioni idro-termali, limitate al solo aspetto terapeutico, debbano essere erogate

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

presso aziende termali di enti pubblici e privati convenzionati con le unità sanitarie locali, come previsto dal successivo articolo 44, sempre che, si intende, siano state riconosciute le qualità terapeutiche delle acque erogate a norma delle disposizioni richiamate *sub a*); *c*) ha stabilito che le dette prestazioni debbano essere garantite nei limiti e nei livelli previsti dal piano sanitario nazionale; *d*) ha disposto che leggi regionali promuovano la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e dettino norme dirette alla valorizzazione, sotto il profilo sanitario, delle altre aziende termali; *e*) ha statuito che le aziende termali già facenti capo all'EAGAT, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate, cioè rientranti fra quelli aventi finalità specifiche e caratteristiche tecniche e specialistiche tali da implicare un'attività prevalentemente rivolta a territori la cui estensione include più di una unità sanitaria locale, senza richiamare, peraltro, come invece per gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS, le norme contenute nell'articolo 18 della legge, e con ciò evidentemente rinviando alle specifiche disposizioni dell'apposito provvedimento legislativo previsto dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, la disciplina delle forme di gestione e di organizzazione.

Vale la pena di sottolineare che le aziende termali di che trattasi sono, secondo le disposizioni ora ricordate, trasferite alle regioni (del cui patrimonio demaniale vengono a far parte in rapporto alle norme contenute nella legge 16 maggio 1970, n. 281), con il vincolo di destinazione agli enti locali, e che, essendo le norme dell'articolo 65 della legge richiamate dall'articolo 36 solo in quanto applicabili, ne discende che queste devono intendersi adottabili solo quanto alle procedure, cosicché non ha luogo per le dette aziende, né lo potrebbe, alcun trasferimento al patrimonio degli enti locali. Le aziende, cioè, rimangono patrimonio demaniale delle regioni, vincolato allo scopo

della erogazione di prestazioni idrotermo-minerali attraverso apposite convenzioni secondo lo schema-tipo approvato dal Ministero della sanità a norma dell'articolo 44 penultimo comma della legge, convenzioni che, a norma del successivo comma del citato articolo, hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale.

Per una più significativa valutazione del complesso delle richiamate norme, è bene inquadrarle nel sistema dei principi generali dell'ordinamento giuridico quali risultano sia dalle norme costituzionali, sia dalla legge di riforma sanitaria, sia dalle norme di attuazione dell'ordinamento regionale.

Ed in particolare va ricordato: *a*) che la tutela della salute è considerata dalla Costituzione (articolo 32) fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che deve essere garantita l'erogazione di cure gratuite agli indigenti; *b*) che il servizio sanitario nazionale, costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività, destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, è di competenza dello Stato; *c*) che pur essendo attribuite competenze in materia di attuazione del servizio sanitario nazionale alle regioni e agli enti locali territoriali, compete allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinenti alle esigenze di carattere unitario, nonché a criteri di rigore e di efficacia della spesa sanitaria; funzione che viene esercitata con legge o con atto avente forza di legge, ovvero mediante deliberazione del Consiglio dei ministri o del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Spetta peraltro al Ministro della sanità la emanazione di direttive concernenti le attività delegate alle regioni; *d*) che le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 11 della legge di riforma sanita-

ria; e) che per i presidi e servizi multinazionali devono essere adottate norme particolari relative: al collegamento funzionale ed al coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione; agli indirizzi di gestione e alle procedure operative; alla tenuta di specifici conti di gestione; alla composizione ed articolazione degli organi di gestione con specifico riferimento ad esigenze particolari.

Nel coordinato disposto delle norme sopra richiamate e riassunte va inquadrata la disposizione che dichiara le aziende termali di che trattasi presidi e servizi multinazionali delle unità sanitarie locali del territorio in cui sono ubicate e, per altro, trova elementi chiari di interpretazione la espressione « destinazione agli enti locali » usata dal legislatore; espressione che va intesa nel duplice senso di destinazione allo scopo di erogazione delle prestazioni sanitarie idrotermali e di assegnazione agli enti locali « unità sanitarie ».

Quanto ai problemi di gestione dei detti complessi aziendali e dei relativi patrimoni anche alberghieri, l'esigenza di assicurare, in attuazione dei ricordati principi dell'ordinamento giuridico costituzionale ed ordinario, nonché delle norme contenute negli articoli 3 e 4 della legge di riforma sanitaria (che postulano la garanzia per tutti i cittadini di livelli di prestazioni sanitarie uniformi per l'intero territorio dello Stato, secondo le varie categorie e fattispecie), non può che essere assicurata attraverso particolari forme organizzative e gestionali, che garantiscano un adeguato collegamento funzionale, un razionale coordinamento dei servizi, uniformi indirizzi di gestione, nel rispetto della indubbia prevalenza dell'interesse nazionale della materia, di cui è e deve restare titolare lo Stato.

A tali finalità risponde il disegno di legge che proponiamo al vostro esame e raccomandiamo alla vostra approvazione.

In esso si propone che alla gestione delle partecipazioni azionarie già inqua-

drate nel soppresso EAGAT, oggetto del trasferimento alle regioni, si provveda, mediante la costituzione di una società finanziaria, costituita a norma e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile, promossa dall'EFIM, alla quale partecipino, in misura non superiore al 49 per cento, le regioni interessate, la provincia autonoma di Bolzano, ed enti ed istituti di credito operanti nelle regioni medesime, nonché di società, nell'ambito di ciascuna regione, a partecipazione pubblica ed anch'esse regolate dall'articolo 2461 del codice civile a cui partecipino rispettivamente per il 51 per cento l'anzidetta società finanziaria e per la rimanente parte le regioni, i comuni e le province interessate.

La società promossa dall'EFIM assicurerebbe il coordinamento in tutto il territorio nazionale delle attività idrotermominerali al fine di garantire omogeneità ed equipollente livello delle relative prestazioni con corrispondente libertà di scelta, in condizioni di parità, degli utenti.

Alle società anzidette si applicheranno le norme contenute negli articoli 2458 e 2460 del codice civile ed in rapporto a tali norme negli statuti relativi saranno previste disposizioni che assicurino: la nomina diretta, rispettivamente da parte degli enti detentori della maggioranza e della minoranza, degli amministratori e dei sindaci ad essi attribuiti dalle norme dello Statuto; la limitazione della trasferibilità delle azioni esclusivamente all'interno dei gruppi detentori della maggioranza e della minoranza.

Alle prestazioni sanitarie in favore degli aventi diritto si provvederà mediante le convenzioni previste dall'articolo 36, primo comma, in rapporto all'articolo 44, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il CIPE provvede previo invito a partecipare alle proprie sedute dei presidenti delle regioni interessate.

La proposta di legge, che si inquadra chiaramente nel sistema delle norme co-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stituzionali e legislative vigenti, adotta soluzioni che assicurano: *a)* il rispetto del principio delle nazionalità dell'interesse alla tutela della salute, in particolare per quel che attiene le cure idrotermominerali; *b)* la garanzia della uniformità dei livelli delle prestazioni sanitarie in materia idrotermominerale per tutto il territorio dello Stato; *c)* la tutela della demanialità del patrimonio idrotermominerale e del vincolo della sua destinazione a servizi sanitari e sociali; *d)* il coordinamento delle funzioni, l'uniformità ed il rigore dei criteri e dei metodi di gestione, la tutela delle particolari caratteristiche terapeutiche di ciascuna azienda termale, la serietà ed il li-

vello scientifico della pubblicità, l'equipollente livello delle prestazioni e la corrispondente libertà di scelta in condizione di parità degli utenti; *e)* l'adozione di forme organizzative e gestionali che consentano, ad un tempo, l'adempimento delle funzioni di assistenza sanitaria con il carattere di socialità richiesto dall'interesse generale e l'esercizio delle attività imprenditoriali inscindibilmente connesse con l'esercizio delle aziende idrotermominerali; *f)* la continuità e l'adeguatezza di mezzi finanziari; *g)* la presenza in misura significativa degli enti locali nei processi formativi delle decisioni inerenti le attività gestionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le partecipazioni azionarie di cui alla allegata tabella A) sono trasferite alle regioni ed alla provincia in essa indicate.

Il trasferimento ha luogo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per quel che attiene alla provincia autonoma di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 della legge medesima.

Al trasferimento provvede il Comitato di liquidazione istituito con decreto ministeriale 18 aprile 1977, giusta il combinato disposto delle norme contenute nell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e nel comma primo del citato articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Entro il medesimo termine le partecipazioni azionarie relative alla Società Terme di Recoaro S.p.A. sono trasferite dallo stesso Comitato, previo scorporo e trasferimento alla regione Veneto delle partecipazioni relative alla Società Fonti della Salute di Recoaro S.p.A., all'Ente partecipazioni finanziamenti industria manifatturiera (EFIM).

I trasferimenti previsti dai commi precedenti sono effettuati previa approvazione da parte del Comitato degli atti di accertamento della situazione patrimoniale di ciascuna società esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tali accertamenti sono redatti dalle società trasferite e corredati dalle opportune documentazioni attestanti l'approvazione dei rispettivi organi di amministrazione e l'avvenuto esame ed il giudizio degli organi di controllo societario. Alla approvazione degli atti di accertamento il Comitato provvede previo parere dell'EFIM.

Il Comitato provvede sulla base dei predetti atti, con imputazione sui fondi e crediti a sua disposizione

a) a ripianare le perdite sussistenti, per ciascuna delle società trasferite, alla data dell'entrata in vigore della presente legge,

b) a conferire alle società trasferite, in conto aumento capitale, quanto ritenuto necessario ai fini del loro risanamento economico e finanziario

Gli enti di cui ai commi primo e quarto subentrano, nei confronti dei creditori, nelle garanzie prestate dal soppresso EAGAT a favore delle società loro trasferite

## ART 2

Alla gestione delle partecipazioni azionarie già inquadrata nel soppresso EAGAT, oggetto del trasferimento disposto dall'articolo 1, si provvede, nell'ambito di ciascuna regione, mediante la costituzione di società per azioni a partecipazione pubblica in ragione rispettivamente del 51 per cento per la società finanziaria di cui al successivo comma e del 49 per cento per le regioni, i comuni interessati, e, ove ne ricorra la fattispecie, la provincia indicata nell'annessa tabella A)

Per il coordinamento in tutto il territorio nazionale delle attività idrotermominerali ed al fine di garantire omogeneità ed equipollente livello delle relative prestazioni con corrispondente libertà di scelta in condizioni di parità degli utenti, l'EFIM provvede alla costituzione di una società finanziaria per azioni, in cui assume posizione maggioritaria. A tale società partecipano, in misura non superiore al 49 per cento, le regioni interessate, la provincia autonoma di Bolzano, nell'ipotesi cui si riferisce l'annessa tabella A), ed enti ed istituti di credito operanti nelle regioni medesime, i quali, all'uopo, sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le anzidette società sono costituite a norma e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile. Ad esse si applicano le norme contenute negli articoli 2458 e 2460 del codice civile.

Negli statuti delle società predette devono essere previste disposizioni che assicurino la nomina diretta, rispettivamente da parte degli enti detentori della maggioranza e della minoranza, degli amministratori e dei sindaci ad essi attribuiti dalle norme dello statuto, la limitazione della trasferibilità delle azioni esclusivamente all'interno dei gruppi detentori della maggioranza e della minoranza.

Alle prestazioni sanitarie in favore degli aventi diritto si provvede mediante le convenzioni previste dall'articolo 36, primo comma, in rapporto all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il CIPE provvede previo invito a partecipare alle proprie sedute dei presidenti delle regioni interessate.

## ART 3

Per le partecipazioni azionarie relative al Centro ittico Tarantino Campano S.p.A. il Comitato provvede al loro trasferimento alla regione Campania, previo scorporo dei beni di detta società, e relativi rapporti giuridici, ubicati nella regione Puglia che, insieme al personale ad essi adetto, sono conferiti e inquadrati in una società azionaria di nuova costituzione, le cui partecipazioni sono trasferite alla regione Puglia.

Alla predetta operazione il Comitato provvede anteriormente agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma quinto.

## ART 4

Il personale in servizio presso l'EAGAT alla data della sua soppressione è trasferito alle società di cui alla tabella allegato.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A) Il personale non inquadrato nelle indicate società, previa ricognizione delle effettive esigenze esistenti presso società dei gruppi EFIM, IRI ed ENI, potrà essere trasferito a queste ultime in proporzione eguale per ciascuno dei tre Enti di gestione

Al predetto personale si applica, dalla data del trasferimento, il contratto di lavoro in vigore nella società di destinazione, con riferimento al quale è inquadrato nella qualifica corrispondente alle mansioni esercitate presso l'Ente soppresso

La quota di maggiore retribuzione eventualmente percepita dal personale trasferito è ad esso conservata a titolo di assegno riassorbibile nei successivi aumenti

Il trasferimento di cui al primo comma è disposto, presa visione delle domande degli interessati ed in relazione alle esigenze verificate, dal Comitato di liquidazione

## ART 5

Il Comitato provvede, appena chiusa la liquidazione dell'EAGAT, a ripartire tra gli enti di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 1, in proporzione dei capitali delle società loro trasferite, l'attivo della liquidazione ai fini del risanamento economico e finanziario delle società stesse

Delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma secondo, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1978, n. 641, il comitato rende il conto, entro tre mesi dal termine della liquidazione, al Ministro delle partecipazioni statali, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro

## ART 6

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana



## TABELLA ALLEGATO A

## PARTECIPAZIONI AZIONARIE TRASFERITE:

*alla Regione Piemonte:*

Terme di Acqui S.p.A. — Acqui Terme (Alessandria);

Società Immobiliare Civile « Adua » S.p.A. — Biella (Vercelli);

*alla Regione Lombardia:*

Terme di Salice S.p.A. — Salice Terme (Pavia);

*alla Provincia autonoma di Bolzano:*

Società Azionaria Lavorazione Valorizzazione Acque Radioattive — S.A.L.V.A.R. — S.p.A. — Merano (Bolzano);

*alla Regione Veneto:*

Fonti della salute di Recoaro S.p.A. — Recoaro Terme (Vicenza);

*alla Regione Emilia Romagna:*

Terme di Castrocaro S.p.A. — Castrocaro Terme (Forlì);

Terme di Salsomaggiore S.p.A. — Salsomaggiore (Parma);

*alla Regione Toscana:*

Terme di Casciana S.p.A. — Casciana Terme (Pisa);

Terme di Chianciano S.p.A. — Via Crescenzo, 48 Roma;

Terme di Montecatini S.p.A. — Via Margutta, 19 Roma;

Società Incremento Chianciano S.p.A. — Via N. Porpora, 9 Roma;

*Segue:* TABELLA ALLEGATO A

*alla Regione Campania:*

Società Napoletana per le Terme di Agnano S.p.A. — Agnano Terme (Napoli);

Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia S.p.A. — Castellammare di Stabia (Napoli);

Società Valorizzazione Idroterapia Radioattività Ischia — Lacco VIRIL S.p.A. — Via Veneto, 74 Roma;

Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A. — Taranto — quale risulterà dopo il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2;

*alla Regione Puglia:*

Terme di Santa Cesarea S.p.A. — Santa Cesarea Terme (Lecce) — oltre alle nuove partecipazioni azionarie di cui all'articolo 2;

*alla Regione Calabria:*

Terme Sibarite S.p.A. — Cassano Jonio (Cosenza).